

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 27 maggio 2015

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2015, n. 598.

Atto di ricognizione delle norme contenute nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 per la redazione del quadro conoscitivo, del documento programmatico e le modalità di partecipazione alle conferenze di copianificazione, istituzionale e di servizi di cui all'art. 32, comma 6 e di applicazione di altre disposizioni della L.R. 1/2015. Revoca della D.G.R. n. 2187 del 22 dicembre 2005.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2015, n. 598.

Atto di ricognizione delle norme contenute nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 per la redazione del quadro conoscitivo, del documento programmatico e le modalità di partecipazione alle conferenze di copianificazione, istituzionale e di servizi di cui all'art. 32, comma 6 e di applicazione di altre disposizioni della L.R. 1/2015. Revoca della D.G.R. n. 2187 del 22 dicembre 2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto predisposto dal Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni e la conseguente proposta dell'assessore Fabio Paparelli;

Vista la legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 recante "Testo Unico Governo del territorio e materie correlate";

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 recante "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il titolo II° della suddetta legge regionale che, per la formazione del PRG, prevede la copianificazione basata sulla condivisione del sistema delle conoscenze e delle valutazioni necessarie ad evidenziare le risorse del territorio;

Vista la D.G.R. n. 2187 del 22 dicembre 2005 inerente gli adempimenti della Regione per il quadro conoscitivo, per valutazioni e proposte sul documento programmatico e per la partecipazione a conferenze di copianificazione e istituzionali, che necessita di essere modificata e integrata;

Visto l'art. 8 comma 1 del D.P.R. n.160 del 7 settembre 2010 in materia di procedimenti di conferenze di servizi dello sportello unico attività produttive, comportanti variazione degli strumenti urbanistici comunali;

Ritenuto che:

— per ottemperare agli adempimenti previsti dagli artt. 23 e 24 della L.R. 1/2015 e artt. 35 e 37 della L.R. 8/2011, è necessario, per quanto di competenza regionale, il coinvolgimento delle direzioni e servizi regionali interessati;

— per ottemperare agli adempimenti previsti dagli articoli 25 e 29 della L.R. 1/2015 è necessario puntualizzare le modalità sulla partecipazione della Regione alla conferenza di copianificazione e alla conferenza istituzionale, nonché stabilire le funzioni in materia di valutazione paesaggistica dello strumento urbanistico generale di competenza del PTCP;

— per ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 32 comma 6 e dall'art. 212 comma 3 della L.R. 1/2015, anche in applicazione dell'art. 8, comma 1 del D.P.R. 160/2010, è necessario chiarire le modalità per quanto concerne le nuove competenze svolte dalla Regione, per la partecipazione alle conferenze di servizi che assolvono anche le funzioni previste per le conferenze di copianificazione e per le conferenze istituzionali, nonché è necessario precisare alcuni aspetti per la definizione del PRG;

— relativamente alle suddette conferenze si applicano le disposizioni degli artt. 35 e 37 della L.R. 8/2011.

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di effettuare la seguente ricognizione degli adempimenti:

A) Adempimenti di cui agli articoli 23 e 24 della L.R. 1/2015 (Sistema delle conoscenze e delle valutazioni - Documento programmatico)

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici espropriazioni, di seguito denominato Servizio regionale competente, gli adempimenti previsti dall'art. 23, commi 3, 5 e 6 della L.R. 1/2015 e la responsabilità del procedimento,

per la trasmissione al Comune dei dati e degli elementi a disposizione della Regione, tramite PEC o altra modalità informatica, nonché per partecipare alla eventuale conferenza di servizi convocata dal Comune con le modalità di cui all'art. 32 della L.R. n. 8/2011;

2. di stabilire che i dati e gli elementi utili da trasmettere al Comune precedente, ai fini di quanto previsto all'art. 23, commi 3, 5 e 6 della L.R. 1/2015, su specifica indicazione delle Direzioni e Servizi competenti, devono essere reperiti avvalendosi degli atti di programmazione regionale, degli atti di attuazione della programmazione della Comunità Economica europea, degli strumenti di programmazione negoziata, degli accordi di programma, degli atti normativi e di indirizzo emanati in materia di governo del territorio, nonché dei piani di settore, anche con l'eventuale convocazione da parte del Servizio regionale competente, di una conferenza interna ai sensi dell'art. 37 della L.R. n. 8/2011;

3. di dare atto che i Comuni possono consultare e acquisire le cartografie di base e tematiche a fini della elaborazione del PRG e dei piani attuativi in formato numerico georeferenziato, con le modalità stabilite dall'art. 33 della L.R. 1/2015 nonché con altre modalità stabilite dalla Giunta regionale;

4. di trasmettere al Comune, contestualmente ai dati ed elementi di cui ai punti 2. e 3., anche le notizie concernenti interventi e procedure di vincolo, di competenza regionale, eventualmente avviati sul territorio del comune interessato;

5. di stabilire che entro 5 giorni dall'acquisizione al protocollo della richiesta di atti o dalla convocazione della conferenza di servizi di cui all'art. 23, comma 5 della L.R. 1/2015, il Servizio regionale competente provvederà a richiedere, tramite PEC o altra modalità informatica, ai servizi interessati delle Direzioni regionali, anche tramite la conferenza interna di cui all'art. 37 della L.R. n. 8/2011, i dati e gli elementi di competenza, per ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 23, commi 3, 5 e 6 o per formulare le valutazioni e proposte sul documento programmatico di cui all'art. 24, commi 3 e 4 della L.R. 1/2015;

6. di stabilire, inoltre, che le Direzioni e Servizi suddetti debbano comunque far pervenire tramite PEC o altra modalità informatica al Servizio regionale competente, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, i dati e gli elementi necessari che saranno trasmessi al Comune con le stesse modalità di cui sopra o comunicati in sede di conferenza di servizi. La comunicazione al Comune è effettuata con nota del dirigente nel caso degli adempimenti di cui all'art. 23, commi 3, 5 e 6 e con specifica determinazione del medesimo, nel caso di valutazioni e proposte sul documento programmatico di cui all'articolo 24 commi 3 e 4 della L.R. 1/2015, contenenti anche l'eventuale indicazione delle modalità per la acquisizione dei dati in via informatizzata.

B) Adempimenti di cui all'art. 25 della L.R. 1/2015 (Conferenza di copianificazione per la formazione del PRG e sue varianti)

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni gli adempimenti previsti all'art. 25 della L.R. 1/2015 e la responsabilità del procedimento ai fini della conferenza di copianificazione da effettuare con le modalità di cui ai punti successivi;

2. ai fini della partecipazione alla conferenza, per quanto previsto al comma 2 dell'art. 25, la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

3. di stabilire che il rappresentante della Regione può presentare, ai fini della conferenza di copianificazione, proposte scritte e memorie anche per mezzo di dichiarazioni a verbale ai fini dell'eventuale stipula dell'accordo preliminare di copianificazione e dell'adozione del PRG;

4. nel caso in cui dai lavori della conferenza di copianificazione emergano proposte di adeguamento della pianificazione sovracomunale, anche per quanto previsto all'art. 264, comma 11 della L.R. 1/2015 o finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e servizi, il rappresentante della Regione, prima della sottoscrizione del verbale di cui al comma 5 dell'art. 25, o comunque prima che l'accordo preliminare di copianificazione venga sottoscritto ne da specifica informativa alla Giunta regionale al fine di definire specifiche indicazioni in proposito;

5. l'accordo preliminare di copianificazione sottoscritto dal rappresentante della Regione, è assentito con apposita deliberazione della Giunta regionale ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 26 della L.R. 1/2015.

C) Adempimenti di cui all'art. 29 della L.R. 1/2015 (Conferenza istituzionale per la formazione del PRG e sue varianti)

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni gli adempimenti previsti all'art. 29 della L.R. 1/2015 e la responsabilità del procedimento ai fini della conferenza istituzionale da effettuare con le modalità di cui ai punti successivi;

2. ai fini della partecipazione alla conferenza, per quanto previsto al comma 5 dell'art. 29 la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

3. di stabilire che il rappresentante della Regione partecipa ai lavori della conferenza istituzionale per quanto di competenza, fermo restando che ogni determinazione sui contenuti del PRG, sui quali si esprime la conferenza, è conseguente esclusivamente alla istruttoria della Provincia di cui al comma 2 dell'art. 29. La conferenza decide anche eventuali modifiche da apportare al PRG, all'accordo preliminare di copianificazione, nonché sull'eventuale adeguamento della pianificazione sovracomunale comunque finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e servizi;

4. nel caso in cui la conferenza istituzionale si concluda con la proposta di adeguamento della pianificazione sovracomunale o per quanto previsto all'art. 264, comma 11 della L.R. 1/2015, anche diversa rispetto a quella contenuta nell'eventuale accordo preliminare di copianificazione già sottoscritto, prima della sottoscrizione dell'accordo definitivo di cui al comma 7 dell'art. 29 ne da specifica informativa alla Giunta regionale, al fine di definire indicazioni in proposito;

5. gli adeguamenti della pianificazione sovracomunale, definiti in sede di conferenza istituzionale dal rappresentante della Regione, devono essere ratificati con apposita decisione del competente organo regionale, entro quaran-

tacinque giorni dal ricevimento dell'accordo definitivo trasmesso alla Regione da parte della Provincia, così come stabilito all'art. 29, comma 8 della L.R. 1/2015. Decorso inutilmente tale termine si intende non ratificata la modifica di detti piani;

6. la determinazione per l'eventuale convocazione della conferenza istituzionale nei casi previsti all'art. 32, comma 3 della L.R. n. 1/2015 è di esclusiva competenza della provincia. Alla conferenza, partecipano tutti i soggetti di cui all'art. 25, comma 1, della L.R. 1/2015.

D) Adempimenti di cui all'art. 14 bis della legge 241/1990 (conferenza di servizi preliminare per le varianti art. 32 comma 6 L.R. 1/2015)

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni gli adempimenti previsti all'art. 14 bis della legge n. 241/1990 e la responsabilità del procedimento ai fini della conferenza di servizi preliminare;

2. ai fini della conferenza suddetta, la Regione è rappresentata dal dirigente del Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni o suo delegato anche previa convocazione della conferenza interna di cui all'art. 37 della L.R. n. 8/2011.

E) Adempimenti di cui all'art. 32 comma 10 della L.R. 1/2015 per le varianti agli strumenti urbanistici approvati in base alla normativa previgente la L.R. 21 ottobre 1997, n. 31

1. di stabilire che alla conferenza istituzionale di cui all'art. 29 della L.R. 1/2015, la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato che deve sottoscrivere l'apposito verbale redatto a cura della Provincia sugli esiti della conferenza istituzionale medesima, esclusivamente sulla base delle verifiche e dell'istruttoria effettuata dalla provincia sui contenuti del PRG, in base a quanto indicato al comma 3 dell'art. 29 medesimo;

2. di precisare che la condizione prevista per la redazione delle varianti di cui all'art. 32, comma 10 della L.R. 1/2015, in base alla quale le stesse varianti non debbano incrementare "la capacità edificatoria dello strumento urbanistico generale vigente", deve intendersi riferita agli indici di utilizzazione territoriali o fondiari e quindi alle previsioni del piano in termini di volumetria o superficie utile coperta, che debbono essere pertanto compensati tra insediamenti aventi le stesse caratteristiche di destinazione (residenziale o produttiva/servizi). Per tali varianti non si applica quanto disposto all'art. 95, comma 3 della L.R. 1/2015, in quanto la relativa disciplina è prevista per la redazione del PRG, parte strutturale e operativa e relative varianti.

F) Adempimenti di cui all'art. 32 comma 6 e 212 comma 3 della L.R. 1/2015 per le varianti urbanistiche comunali

1. di assegnare al Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni gli adempimenti e la responsabilità del procedimento ai fini delle conferenze di servizi previste dall'art. 32 comma 6 e 212 comma 3 della L.R. 1/2015, che assolvono anche alle funzioni previste dagli artt. 23, 24, 25 e 29 della stessa legge per le conferenze di copianificazione e le conferenze istituzionali;

2. ai fini della partecipazione alle conferenze di cui sopra, la Regione è rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;

3. di stabilire che, per gli adempimenti previsti all'art. 8 comma 1 del D.P.R. 160/2010, il rappresentante della Regione partecipa ai lavori delle conferenze di servizi su istruttoria del competente Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni, espressa a mezzo di determinazione dirigenziale, anche previa convocazione della conferenza interna di cui all'art. 37 della L.R. n. 8/2011. La conferenza decide anche sull'eventuale adeguamento della pianificazione sovracomunale, o per quanto previsto all'art. 264, comma 11 della L.R. 1/2015, nonché per l'aggiornamento delle infrastrutture e servizi. I provvedimenti in materia paesaggistica sono di competenza della Provincia con le modalità di cui al successivo **lettera G punto 3)**, fino all'approvazione del PPR;

4. nel caso in cui le conferenze di servizi comportano la proposta di adeguamento della pianificazione sovracomunale o anche per quanto previsto all'art. 264 commi 11 e 12, il rappresentante della Regione acquisisce l'assenso con apposita deliberazione della Giunta regionale, valido anche ai fini di quanto previsto all'art. 29, comma 8 della L.R. 1/2015;

5. nel caso in cui a seguito del deposito e pubblicazione degli atti della variante urbanistica, come previsto all'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015, non sono state presentate osservazioni e non vi siano ulteriori elementi da acquisire o valutare, il Comune approva la variante senza la necessità di convocare ulteriore seduta della conferenza di servizi.

G) Adempimenti relativi al PTCP e in materia paesaggistica per l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 262 della L.R. 1/2015 "Il PTCP approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) rimane comunque in vigore fino al conseguimento dell'efficacia del PTCP di cui al Titolo II, Capo III, con esclusione dei contenuti in contrasto o non previsti agli articoli 16 e 17 del presente TU, fatti salvi gli effetti del PST e del PPR." Le valutazioni inerenti la conformità della pianificazione comunale rispetto al PTCP ed in materia paesaggistica, devono essere effettuate sulla base dei contenuti di tale piano previsti agli artt. 16 e 17.

Al riguardo, l'esame del PRG e relative varianti è effettuato, in particolare come previsto ai successivi punti:

1. per gli aspetti dimensionali e incrementativi del PRG si applica esclusivamente quanto disposto all'art. 95 comma 3 della L.R. 1/2015. Pertanto la Provincia, ai fini della conferenza istituzionale, valuta le previsioni incrementative previste dal Comune sulla base del bilancio urbanistico-ambientale di cui all'art. 23 della L.R. 1/2015 e degli elementi contenuti nel PRG, ai sensi dell'art. 21, comma 2, let. g) della stessa legge regionale e dell'art. 109, comma 1, lettera a), punto 3) del regolamento regionale n. 2/2015, per cui non sono più applicabili eventuali criteri dimensionali previsti dal PTCP;

2. gli aspetti di cui agli artt. 28 commi 10 e 11, 31 comma 2, 32 commi 7 e 10 relativi alla compatibilità geomorfologica, idraulica, idrogeologica e sismica del territorio, sono di competenza esclusiva del Comune secondo le moda-

lità previste dalle normative di settore, eventualmente ricomprese anche nel PTCP nei limiti di cui all'art. 17, comma 1, lett. c), punto 2, della L.R. 1/2015. Pertanto la Provincia, ai fini della Conferenza istituzionale o delle conferenze di servizi acquisisce gli adempimenti e provvedimenti del Comune adottati ai sensi della normativa sopra indicata.

Relativamente ai criteri per la tutela e l'uso del territorio soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici, il PRG, parte strutturale recepisce quanto previsto all'art. 107 della L.R. 1/2015 e dai relativi piani di settore richiamati nello stesso articolo;

3. gli aspetti paesaggistici da valutare fino all'approvazione del PPR debbono essere relazionati ai contenuti del PTCP che contengono direttive, prescrizioni e criteri per la pianificazione in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 42/2004, alle norme paesaggistiche di cui al Titolo IV, Capo I, sezione II e agli artt. 94 e 96 della L.R. 1/2015.

4. la Valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 per le previsioni che interessano i siti Rete Natura 2000 è di esclusiva competenza regionale;

5. l'esame del PRG e varianti, adottati prima dell'entrata in vigore della L.R. 1/2015 è effettuato sulla base delle disposizioni della stessa legge regionale e del regolamento regionale n. 2/2015. Di conseguenza la conferenza istituzionale si esprime sulla base delle nuove normative tenendo conto di quanto previsto all'art. 20 commi 5 e 6 della L.R. 1/2015. Il Comune, in sede di approvazione definitiva del PRG, parte strutturale, anche sulla base delle risultanze della Conferenza istituzionale, provvede a trasferire eventuali contenuti di competenza della parte operativa o del Regolamento comunale per l'attività edilizia;

6. per gli adempimenti previsti all'art. 264, comma 11, relativamente al Piano di Bacino stralcio per il Lago Trasimeno - PS2:

a) per i PRG già adottati, la Provincia effettua l'esame, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della L.R. 1/2015, verificando l'ammissibilità della ridefinizione degli ambiti "F" degli insediamenti rispetto ai criteri stabiliti all'art. 264, comma 11 della stessa legge regionale. La Giunta regionale, ai fini della Conferenza istituzionale, sulla base delle specifiche verifiche della Provincia di cui sopra, ridefinisce gli ambiti "F" del Piano di Bacino con le modalità previste alle precedenti lettera B), punto 4 e lettera C), punti 4 e 5;

b) per i nuovi PRG e varianti di cui all'art. 32, comma 1 della L.R. 1/2015, ove si renda necessaria la modifica degli ambiti "F" degli insediamenti, il Comune, prima dell'adozione promuove la Conferenza di copianificazione di cui agli artt. 25 e 26 della stessa L.R. per consentire alla Giunta regionale di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 264, comma 11 della medesima L.R.;

c) Nel caso di varianti ai sensi dell'art. 32, commi 2, 3, 4, 5, e 10 della L.R. 1/2015, ove si renda necessaria la modifica degli ambiti "F" degli insediamenti, il Comune convoca apposita conferenza di servizi con la Regione e la Provincia per consentire alla Giunta regionale di effettuare gli adempimenti di cui all'art. 264, comma 11 della stessa L.R.

7. il PRG, parte strutturale, recepisce l'intera disciplina regionale riferita allo "spazio rurale" come definito all'art. 88, comma 1, let. a) della L.R. 1/2015, per quanto previsto all'art. 243, comma 5 della stessa L.R. e all'art. 144, comma 2 del r.r. 2/2015. I Comuni, nel PRG, parte strutturale, possono esclusivamente attuare quanto previsto all'art. 89, commi 3 e 4 della L.R. 1/2015 e all'art. 21, comma 2 del r.r. 2/2015, limitatamente alle tipologie e ai materiali utilizzabili. In particolare, l'art. 89, comma 3 consente al comune di stabilire la inedificabilità di determinati ambiti territoriali ed è escluso pertanto che il PRG possa definire l'inedificabilità degli stessi ambiti limitata a specifiche categorie di opere o interventi o per specifiche destinazioni d'uso. Eventuali normative degli strumenti urbanistici che contrastino con tali disposizioni sono disapplicate ai sensi dell'art. 243, commi 5 e 6 della L.R. 1/2015.

H) Censimento di edifici in zona agricola ai sensi dell'art. 91, comma 5 della L.R. 1/2015

Si precisa che il censimento degli edifici diversi da quelli di interesse storico, architettonico di cui all'art. 89, comma 4, per adibirli ad attività di servizi ai sensi dell'art. 91, comma 5 della L.R. 1/2015, è effettuato con atto del Consiglio comunale, anche su proposta degli interessati, senza quindi la necessità di variante urbanistica.

I) Adeguamento del prg ai sensi dell'art. 263, comma 3

L'adeguamento del PRG e del regolamento comunale per l'attività edilizia, per le finalità previste all'art. 263, comma 3 della L.R. 1/2015 è effettuato con atto deliberativo del Consiglio comunale, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della L.R. 1/2015 nel BUR (28 gennaio 2015) senza quindi la necessità di variante urbanistica.

Per agevolare il procedimento di cui sopra, si evidenzia che il PRG, parte strutturale, contiene le componenti strutturali del territorio di cui all'art. 21 della L.R. 1/2015 e pertanto, individua gli elementi che definiscono il sistema delle componenti naturali, dello spazio rurale e di rischio di cui agli articoli art. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 106, 107, 108 e 109 della L.R. 1/2015, gli insediamenti che rivestono valore storico - culturale di cui all'art. 96, nonché le infrastrutture lineari e nodali di cui agli articoli 98, 100, 101, 102 e 103 della suddetta L.R. 1/2015.

Per quanto concerne la città esistente non avente le caratteristiche di cui all'art. 96 della L.R. 1/2015 o da realizzare, il PRG, parte strutturale individua la superficie territoriale con i criteri e gli obiettivi che ne determinano la trasformazione o l'utilizzo, compresi quelli previsti per la realizzazione della struttura urbana minima e l'applicazione dei sistemi di perequazione, premialità e compensazione.

Qualora, oltre a quanto sopra riportato, si intenda apportare con altro provvedimento, ulteriori adeguamenti del PRG, parte strutturale, per coordinarlo in base alla disciplina della L.R. 1/2015 e del regolamento regionale n. 2/2015, si applicano le procedure semplificate di cui all'art. 32, comma 4, let. h).

3. di trasmettere all'assessore competente in materia urbanistica le convocazioni e i verbali delle conferenze di cui ai punti B, C, E, F, per consentire le funzioni di indirizzo e di scelta di competenza della Giunta regionale, nonché per riferire sull'attività svolta in caso di delega;

4. la sottoscrizione da parte della Regione degli accordi definitivi di cui alle lett. B e C e degli altri verbali relativi alla conferenza istituzionale, non assolve agli adempimenti regionali previsti dall'art. 253 della L.R. 1/2015 e quindi non pregiudica l'eventuale applicazione dell'art. 266 della medesima L.R.;

5. di stabilire che al termine del percorso di attuazione della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modifiche normative), la Regione tramite il Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni svolgerà le funzioni di cui ai precedenti punti B, C, D, E ed F, attualmente conferite alle Province, con esclusione delle funzioni relative alla verifica degli strumenti urbanistici in materia paesaggistica che rimangono di competenza delle stesse Province con le modalità di cui alla precedente lettera G, punto 3, fino all'approvazione del PPR;

6. le convocazioni delle conferenze dovranno pervenire mediante PEC al Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni tramite il seguente indirizzo: areaprogrammazione.regione@postacert.umbria.it in tempo utile per consentire gli adempimenti della Regione;

7. di trasmettere la presente deliberazione a Comuni, alle Province, agli ordini e collegi professionali ed alle associazioni di categoria e pubblicarla nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

8. di revocare la D.G.R. n. 2187 del 22 dicembre 2005.

La Vicepresidente
CASCIARI

(su proposta dell'assessore Paparelli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Atto di ricognizione delle norme contenute nella legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 per la redazione del quadro conoscitivo, del documento programmatico e le modalità di partecipazione alle conferenze di copianificazione, istituzionale e di servizi di cui all'art. 32, comma 6 e di applicazione di altre disposizioni della L.R. 1/2015. Revoca della D.G.R. n. 2187 del 22 dicembre 2005.

Premesso che:

— il titolo II° della L.R. 1/2015 prevede, per la formazione del PRG, la copianificazione basata sulla condivisione del sistema delle conoscenze e delle valutazioni necessarie ad evidenziare le risorse del territorio;

— l'art. 23 della L.R. 1/1005 dispone che il Comune, preliminarmente all'elaborazione del PRG, debba effettuare le valutazioni di opportunità e sostenibilità delle previsioni di assetto e trasformazione del territorio, avendo predisposto a tal fine, il quadro conoscitivo, il bilancio urbanistico ambientale e il rapporto preliminare ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) della L.R. 12/2010. Successivamente alla elaborazione di tali atti, il Comune, in coerenza con quanto in essi evidenziato, approva il documento programmatico di cui all'art. 24 della L.R. 1/2015 contenente gli indirizzi per la parte strutturale del PRG, necessario all'attività di copianificazione;

— lo stesso art. 23 stabilisce, in particolare, che il Comune per l'elaborazione del quadro conoscitivo acquisisce le conoscenze necessarie ad evidenziare le risorse del territorio anche attraverso i programmi e le disposizioni emanate dalle amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi coinvolti, riguardanti gli aspetti ambientali e paesaggistici, le infrastrutture, le attività economiche ed i servizi.

— i commi 3 e 4 dell'art. 24 della L.R. 1/2015 stabiliscono che il Comune attua la partecipazione sul documento programmatico coinvolgendo anche enti e amministrazioni pubbliche, le quali possono presentare in merito, proprie valutazioni o proposte entro i termini fissati dal Comune, anche per quanto previsto dal titolo IV e dalla D.G.R. n. 423 del 13 maggio 2013 in materia di VAS, per quanto compatibile con riferimento alle innovazioni introdotte dalla L.R. 1/2015. Con l'occasione saranno valutate le eventuali proposte ai sensi dell'art. 27 della medesima legge.

— le procedure di copianificazione per la formazione e l'approvazione del PRG sono disciplinate dall'art. 25 (conferenza di copianificazione) e dall'art. 29 (conferenza istituzionale) della L.R. 1/2015 i quali prevedono:

a) la conferenza di copianificazione è convocata dal Comune qualora ritenga necessario valutare interventi o previsioni di rilevanza sovracomunale o nei casi specifici di cui al comma 6 dello stesso articolo, sulla base del documento programmatico (art. 24) e vi partecipano la Regione, la Provincia territorialmente competente, nonché Comuni e Province limitrofi al territorio comunale interessato. A seguito della conferenza gli enti possono pervenire alla stipula di un accordo preliminare di copianificazione (art. 26) e la conferenza stessa può concludersi con proposte di adeguamento della pianificazione sovracomunale o finalizzate all'aggiornamento delle infrastrutture e servizi in accordo con gli enti competenti. Ai fini dell'efficacia dell'accordo è necessaria la ratifica da parte del Comune e l'assenso degli enti che lo hanno sottoscritto;

b) la conferenza istituzionale è convocata dalla Provincia competente e vi partecipano gli stessi enti di cui al precedente punto a) per verificare i contenuti del PRG, parte strutturale (art. 28) e le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati in base alla normativa previgente la L.R. 31/97 (art. 32, comma 10) adottate dal Comune. La conferenza, sulla base delle verifiche di merito sui contenuti del PRG di esclusiva competenza della Provincia, decide sulle eventuali modifiche da apportare al PRG, all'accordo preliminare di copianificazione, nonché nel caso si renda necessario l'adeguamento della pianificazione sovracomunale come previsto al comma 7 dell'art. 29.

A seguito della conferenza può essere sottoscritto dagli enti partecipanti un accordo definitivo. L'accordo qualora comporti le modifiche di cui sopra con rilevanza sul territorio dei comuni o delle province limitrofe deve essere condiviso dagli stessi. Gli adeguamenti della pianificazione sovracomunale devono essere ratificati dagli enti interessati.

c) Ogni ente partecipa alle conferenze di cui ai punti a) e b) con un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante le valutazioni e le volontà dell'ente rappresentato.

Premesso altresì che:

— la legge regionale n. 1/2015 all'art. 6, comma 2, lett. b, punto 1, prevede che sono esercitate dalla Regione le funzioni in materia di varianti urbanistiche di cui all'art. 8, comma 1, del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 (regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

— ai sensi dell'art. 32 comma 6 della L.R. 1/2015, nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 23, 24, 25 e 29 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimento degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla stessa L.R. 1/2015.

Considerato che per ottemperare agli adempimenti previsti dagli artt. 23 e 24 della L.R. 1/2015, è necessario, per quanto di competenza regionale, il coinvolgimento dei servizi della Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria e delle altre direzioni regionali interessate, per acquisire tutti gli elementi necessari e trasmettere al Comune un quadro riassuntivo utile alla elaborazione del quadro conoscitivo, nonché di comunicare le valutazioni e proposte in ordine a contenuti del documento programmatico;

Considerato altresì che:

— per ottemperare agli adempimenti previsti dagli articoli 25 e 29 della L.R. 1/2015 è necessario puntualizzare le modalità sulla partecipazione della Regione alla conferenza di copianificazione e alla conferenza istituzionale, nonché stabilire le funzioni in materia di valutazione paesaggistica dello strumento urbanistico generale di competenza del PTCP;

— per ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 32 comma 6 e 212 comma 3 della L.R. 1/2015, anche in applicazione dell'art. 8 comma 1 del DPR 160/2010, è necessario chiarire le modalità per quanto concerne le nuove competenze svolte dalla Regione, per la partecipazione alle conferenze di servizi che assolvono anche le funzioni previste per le conferenze di copianificazione e per le conferenze istituzionali;

— per ottemperare a quanto previsto dalla L.R. 1/2015 in materia di contenuto del PTCP, verifica paesaggistica degli strumenti urbanistici, disciplina del PRG in materia di spazio rurale, adempimenti per il piano di bacino del lago Trasimeno - PS2, ai sensi dell'art. 264, comma 11 della L.R. 1/2015, nonché per l'adeguamento del PRG, parte strutturale ai sensi dell'art. 263, comma 3 della L.R. 1/2015, è necessario precisare le modalità applicative al fine di consentire una più corretta applicazione delle relative normative, per la definizione del PRG.

Tutto ciò premesso e considerato
si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)